

*Il Presidente della Giunta Regionale
del Lazio*

DECRETO n.

643/97

OGGETTO: Istituzione Monumento Naturale " Palude di Torre Flavia" nei Comuni di Cerveteri e Ladispoli(art. 5 L.R. n. 46/77)

SU PROPOSTA dell' Assessore Utilizzo, Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali

VISTO l'art. 5, 2 comma della legge regionale 28 Novembre 1977, N. 46 che detta le modalità per l'istituzione di Monumenti Naturali a tutela di ambiti di rilevante interesse paesistico o naturalistico, sottoponendoli a vincoli specifici diretti alla conservazione delle loro caratteristiche naturali;

CONSIDERATO che nel territorio dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli insiste una zona umida litoranea di notevole importanza naturalistica e paesistica, denominata "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO altresì che le "Palude di Torre Flavia" rappresenta uno degli ultimi esempi di palude litoranea salmastra e che tali ambienti sono ormai rari e localizzati in tutto il territorio nazionale, tanto che la zona umida in questione è stata inserita tra le aree da tutelare nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui alla DGR 8098/92, nel Piano Faunistico Provinciale della Provincia di Roma come oasi di protezione della fauna (Del. Cons. Prov. n. 1176/95), ne è stato proposto l'inserimento nella Rete "Natura 2000", come Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva CEE n.79/409 e come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) per la sua importanza come luogo di sosta per l'avifauna migratoria, ai sensi della Direttiva CEE 92/43 ed è inclusa nell'elenco delle aree protette, redatto dal Ministero dell'Ambiente, pubblicato nella G.U. dell' 1.3.96 ;

CONSIDERATO, altresì, che la zona umida della "Palude di Torre Flavia" deve ritenersi protetta, ai sensi dell' art. 3, punto "b" della legge regionale 5 aprile 1988, n.18, in quanto sito di riproduzione di specie della fauna minore minacciate di estinzione e che la stessa zona ricopre un importante ruolo come sito di rifugio e nidificazione per numerose specie avifaunistiche, tra cui specie rare e protette, soprattutto nel corso delle migrazioni;

RITENUTO che l'area di cui trattasi, minacciata da continue trasformazioni dell'habitat umido dovute ad interrimenti, bonifiche, incendi e realizzazione di manufatti di vario tipo, rischi entro breve la completa perdita delle sue caratteristiche naturali e necessari di un provvedimento che sancisca la sua definitiva tutela, come area protetta regionale;

Ami

CONSIDERATO che la Giunta Provinciale di Roma, che da tempo cura in collaborazione con il WWF-ITALIA gli interventi di conservazione e ripristino ambientale della zona umida, con propria Deliberazione n. 659/51 del 7.08.96, esecutiva ai sensi di legge, ha proposto alla Regione Lazio l'istituzione di un Monumento naturale, ai sensi dell' art. 5, 2° comma della legge regionale 28 Novembre 1977, n. 46, ai fini della definitiva tutela del biotopo;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della conservazione dell' area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della sua limitata estensione complessiva, proporre l'istituzione di un monumento naturale, ai sensi dell' art. 5 della Legge Regionale 28 Novembre 1977, n. 46 e di affidarne la gestione alla Provincia di Roma, ai sensi dell'art.14 della legge 8 giugno 1990, n.142 ;

~~VISTO il parere positivo delle competenti commissioni consiliari, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 28 Novembre 1977, N. 46 ;~~

DECRETA

-e' istituito il Monumento Naturale della " Palude di Torre Flavia", sito all'interno dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli facente parte del Sistema regionale dei Parchi e delle riserve naturali, di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ed individuato dalla cartografia allegata al presente decreto come sua parte integrante (Allegato A);

-l'area del Monumento Naturale della "Palude di Torre Flavia" è affidata in gestione alla Provincia di Roma, ai sensi dell' art.15 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed é sottoposta alle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ;

all'interno del Monumento Naturale delle "Palude di Torre Flavia" sono inoltre vietati:

- la caccia, praticata con qualsiasi mezzo e la distruzione di uova, nidi e siti di riproduzione;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, con esclusione di manufatti ad uso esclusivo delle attività di conservazione ed educazione ambientale, purché realizzate in legno, nel rispetto delle norme vigenti, per una volumetria complessiva non superiore a 100 mc, approvati dall'ente gestore;
- la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali e la messa a coltura di nuovi terreni;
- l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili ed il transito di veicoli a motore, esclusi quelli necessari alla gestione del monumento naturale o alla conduzione delle attività di piscicoltura che dovranno essere autorizzati dall' ente gestore;
- l'effettuazione di qualsiasi movimento-terra, esclusi quelli eventualmente finalizzati alla riqualificazione ambientale e al ripristino delle aree umide, anche a fini produttivi, purché approvati dall'ente gestore ;
- la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale, che dovranno essere realizzate in legno;
- la bruciatura della vegetazione naturale; eventuali interventi volti alla gestione dei bacini, che possano prevedere un uso controllato del fuoco, dovranno essere effettuati sotto il controllo della competente autorità forestale e dell'ente gestore e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per le nidificazioni;

3

Sono consentiti: lo svolgimento delle attività di piscicoltura, secondo tecniche tradizionali, le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone, le attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, l'eventuale utilizzazione della zona umida ai fini della tutela idrogeologica e del risanamento igienico-sanitario, purché autorizzati dall'ente gestore nell'ambito di un regolamento redatto ai sensi dell'art.9 della legge regionale 28 novembre 1977, n.46 ;

-per le violazioni ai precedenti divieti si applica quanto previsto dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n.394;

INCARICA

-la Provincia di Roma, ente gestore del Monumento Naturale di cui trattasi, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n.142, di redigere un apposito regolamento per la gestione dell'area protetta, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

-il Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato, la Provincia di Roma e i Comuni di Cerveteri e Ladispoli dell'osservanza del presente Decreto;

-le competenti strutture regionali di provvedere all'espletamento di tutti gli atti necessari al perfezionamento del presente decreto, ivi compresa la notifica ai proprietari dei fondi e la trascrizione del vincolo di cui trattasi nei registri immobiliari;

-L'ARSIAL, ente proprietario dei suoli interessati dal presente decreto, di provvedere all'espletamento delle procedure necessarie a favorire le finalità di conservazione e ripristino ambientale della zona umida, contenute nel presente decreto.

Il Presente Decreto non é soggetto a controllo.

Roma, li **24 MAR. 1997**

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO


Alvares

(Renato Gilardi)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Annamaria Fontana)

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
(Giovanni Hermanin)



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Pietro Badaloni)

Arctim




PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Ufficio Promulgazione Leggi, Decreti e Ordinanze

Si certifica che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 16 giugno 1997 ha espresso all'unanimità parere favorevole al suesteso decreto, giusta lettera n. S006093 del 17.6.1997.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Michelangelo Caruso)

